Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 108° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 8 settembre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sui c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1967.
Nomina del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici . . . . Pag. 5038

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1967.
Norme per l'iscrizione dei cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea nel ruolo degli stimatori e pesatori pubblici presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato . . . . . . Pag. 5039

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1967.
Norme per l'iscrizione dei cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea nel ruolo dei periti e degli esperti presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato . . . . Pag. 5039

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1967.
Riordinamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) . . . . Pag. 5040

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1967.
Autorizzazione alla Società per azioni Aurelio Mecozzi, con sede in Milano, ad ampliare il Magazzino generale esercitato in Milano . . . . Pag. 5042

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.
Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Vercelli ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni . . . . Pag. 5042

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.
Autorizzazione alla S.p.A. « Silos granari del Candiano » ad ampliare il proprio Magazzino generale esercitato in Ravenna . . . . Pag. 5044

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1967.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pavia . . . . Pag. 5044

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1967.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società in accomandita semplice Fratelli Benelli G. F. & C. - Fabbrica Motocicli e Costruzioni Meccaniche, con sede in Pesaro (Pesaro e Urbino) . . . . Pag. 5045

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1967.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Bosco Marengo (Alessandria) . . . . Pag. 5046

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione di modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Terre Vecchie, con sede in Ferrara . . . . Pag. 5047

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 5047

Autorizzazione al comune di Nulvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 5047

Autorizzazione al comune di Montefalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 5047

Autorizzazione al comune di Neviano degli Arduini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 5047

Autorizzazione al comune di Perfugas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 5047

Autorizzazione al comune di Pontelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 5047

Autorizzazione al comune di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 5047

Autorizzazione al comune di Campogalliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5047

Autorizzazione al comune di Bastiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 5047
Autorizzazione al comune di Nurallao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 5047
Autorizzazione al comune di Silanus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 5047
Autorizzazione al comune di Bono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 5047
Autorizzazione al comune di Illorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5048
Autorizzazione al comune di Chiaramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 5048
Autorizzazione al comune di Cargeghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 5048
Autorizzazione al comune di Calangianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5048
Autorizzazione al comune di Vernole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5048
Autorizzazione al comune di Palmariggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5048
Autorizzazione al comune di Trinità d'Agultu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 5048
Autorizzazione al comune di Ossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5048
Autorizzazione al comune di Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5048
Autorizzazione al comune di Carbonara di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 5048
Autorizzazione al comune di Potenza Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5048
Autorizzazione al comune di Vicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 5048

Ministero del tesoro:
Nona estrazione per l'ammortamento del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste » . . . . Pag. 5048
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 5049

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorsi. Pag. 5049

Ministero dei lavori pubblici: Esito di ricorso . Pag. 5049

Ministero della sanità: Elenco n. 73 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4054/R in data 10 marzo 1967 . . . Pag. 5050

Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige: Riduzione di cognome nella forma italiana. Pag. 5053

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per esami a ventitre posti di vice direttore aggiunto in prova (ex coeff. 229) - ruolo amministrativo - carriera direttiva - dell'Amministrazione penitenziaria . . . . . . Pag. 5054

Ministero della difesa: Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale . . . . Pag. 5058

Ufficio medico provinciale di Avellino: Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Avellino . . . . Pag. 5058

Ufficio veterinario provinciale di Forlì: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo direttore del foro boario di Forlì. Pag. 5058

REGIONI

Regione sarda:

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1967, n. **13.**
Istituzione di una cattedra convenzionata di anatomia chirurgica e corso di operazioni presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari. Pag. 5059

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1967, n. **14.**
Istituzione di una cattedra convenzionata di puericultura presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari . . . . Pag. 5059

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1967, n. **15.**
Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, concernente il Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche . . . . . . Pag. 5060

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1967, n. **16.**
Riduzione dei canoni di affitto dei pascoli per l'annata agraria 1966-67 in Sardegna . . . . Pag. 5060

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 226 DELL'8 SETTEMBRE 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1975 (dalla serie 37ª/1975 alla serie 104ª/1975), emessi in base alle leggi 23 aprile 1966, n. 218 e 6 agosto 1966, n. 626 ed al decreto ministeriale 5 settembre 1966, ai quali sono stati assegnati premi nella PRIMA estrazione eseguita il 21 agosto 1967.

(8234)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1967.

Nomina del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1967 il dott. ing. Antonio Franco, cessando dalla carica di presidente della I Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è nominato presidente di detto Consesso, con lo stipendio annuo lordo di L. 4.807.200 e con le altre competenze per legge spettantigli.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1967
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 116

(9202)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1967.

Norme per l'iscrizione dei cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea nel ruolo degli stimatori e pesatori pubblici presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 32, punto 3 del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1955;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1957;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, numero 1203;

Vista la direttiva del Consiglio della Comunità Economica Europea n. 64/275, notificata al Governo italiano in data 13 gennaio 1967 e pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 10 del 19 gennaio 1967;

Ritenuta la necessità di consentire ai cittadini degli altri Stati membri della Comunità Economica Europea di iscriversi nel ruolo degli stimatori e pesatori pubblici, compilato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

A parziale modifica del proprio decreto 23 novembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1955, concernente il regolamento tipo che disciplina la formazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

I cittadini degli altri Stati membri della Comunità Economica Europea possono iscriversi nel ruolo degli stimatori e pesatori pubblici compilato dalle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ai sensi dell'art. 32, punto 3) del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 2.

Per ottenere la iscrizione nel ruolo di cui al precedente articolo, i predetti cittadini dovranno dimostrare di possedere i requisiti indicati all'art. 6 del regolamento tipo vigente, approvato con decreto ministeriale 23 novembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1955.

Il certificato richiesto comprovante il possesso del requisito della cittadinanza italiana dovrà essere sostituito da analogo documento rilasciato dalla competente autorità dello Stato membro del quale l'aspirante è cittadino. Mediante altre idonee certificazioni, rilasciate dalle stesse autorità competenti, sarà provato il possesso degli altri requisiti richiesti escluso quello della residenza.

Nulla è innovato per quanto riguarda la iscrizione nel ruolo anzidetto dei cittadini italiani.

Roma, addì 13 giugno 1967

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(9190)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1967.

Norme per l'iscrizione dei cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea nel ruolo dei periti e degli esperti presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 32, punto 3 del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1954 e n. 30 del 6 febbraio 1954;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1957

Visto il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, numero 1203;

Vista la direttiva del Consiglio della Comunità Economica Europea n. 64/275, notificata al Governo italiano in data 13 gennaio 1967 e pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 10 del 19 gennaio 1967;

Ritenuta la necessità di consentire ai cittadini degli altri Stati membri della Comunità Economica Europea di iscriversi nel ruolo dei periti e degli esperti compilato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

A parziale modifica del proprio decreto 4 gennaio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1954, concernente il regolamento tipo che disciplina la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

I cittadini degli altri Stati membri della Comunità Economica Europea possono iscriversi nel ruolo dei periti e degli esperti compilato dalle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ai sensi dell'art. 32, punto 3) del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 2.

Per ottenere la iscrizione nel ruolo di cui al precedente articolo, i predetti cittadini dovranno dimostrare di possedere i requisiti indicati all'art. 5 del regolamento tipo vigente, approvato con decreto ministeriale 4 gennaio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1954.

Il certificato richiesto comprovante il possesso del requisito della cittadinanza italiana dovrà essere sostituito da analogo documento rilasciato dalla competente autorità dello Stato membro del quale l'aspirante è cittadino. Mediante altre idonee certificazioni, rilasciate dalle stesse autorità competenti, sarà provato il possesso degli altri requisiti richiesti escluso quello della residenza.

Nulla è innovato per quanto riguarda la iscrizione nel ruolo anzidetto dei cittadini italiani.

Roma, addì 13 giugno 1967

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(9189)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1967.

Riordinamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
E CON
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 17 della legge 11 agosto 1960, n. 933;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 11 agosto 1960, n. 933;

Viste le proposte della Commissione direttiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Decreta:

Art. 1.

In attesa della riorganizzazione degli istituti di ricerca scientifica, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.), costituito con decreto 8 agosto 1951 del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, è riordinato secondo le norme del presente decreto.

Art. 2.

L'Istituto nazionale di fisica nucleare ha sede in Frascati presso il laboratorio nazionale del Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.) ed è articolato in laboratori, sezioni, sottosezioni e gruppi collegati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale di fisica nucleare ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare ricerche sperimentali e teoriche nel campo della fisica nucleare, cosiddetta fondamentale. A tale fine potrà anche stipulare convenzioni con le Università, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con il Comitato nazionale per l'energia nucleare, con il Centro europeo di ricerche nucleari e con altre organizzazioni od enti nazionali o stranieri e organismi internazionali che perseguano gli stessi scopi ed effettuino ricerche scientifiche negli stessi settori.

Le convenzioni con le Università potranno essere stipulate dopo che su di esse si siano favorevolmente pronunciati i singoli rettori, sentiti i Consigli di amministrazione ed i direttori degli istituti interessati.

Le convenzioni di cui al presente articolo saranno assoggettate all'approvazione dei Ministri vigilanti, d'intesa con quello per il tesoro.

Art. 4.

L'Istituto redige per ogni esercizio finanziario il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Il bilancio preventivo viene trasmesso ai Ministri di cui al successivo art. 5; il conto consuntivo è sottoposto alla approvazione degli stessi Ministri.

Nel bilancio preventivo dovranno essere iscritte le entrate, comprese quelle derivanti da convenzioni con il Comitato nazionale dell'energia nucleare e il Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè con altri enti e amministrazioni pubbliche.

Il conto consuntivo sarà trasmesso alla Corte dei conti dal Comitato nazionale dell'energia nucleare.

Art. 5.

L'Istituto nazionale di fisica nucleare è sottoposto alla vigilanza dei Ministri per la pubblica istruzione, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge n. 283 del 2 marzo 1963, l'Istituto nazionale di fisica nucleare presenta ogni triennio ai Ministeri vigilanti ed al Comitato interministeriale per la programmazione economica una relazione sul complesso delle attività svolte.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto nazionale di fisica nucleare:

1) il presidente;
2) il Consiglio direttivo;
3) la Giunta esecutiva;
4) il Collegio dei revisori dei conti.

I componenti degli organi di cui ai numeri 1), 2) e 3) durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di un triennio successivo.

Art. 8.

Fanno parte del Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare:

il presidente dell'Istituto;

il membri della Giunta esecutiva;

il direttore del Laboratorio nazionale di Frascati;

i direttori delle sezioni e delle sottosezioni;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

un rappresentante del Comitato nazionale per la energia nucleare;

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

due rappresentanti del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

un rappresentante eletto dal personale ricercatore dell'Istituto.

Il Consiglio direttivo costituisce l'organo deliberante dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per quanto concerne sia l'attività scientifica, sia l'utilizzazione dei mezzi finanziari di cui l'Istituto dispone.

Art. 9.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente e da quattro membri eletti dal Consiglio direttivo, dei quali due con funzioni di vice presidente.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di preparare l'ordine del giorno delle riunioni consiliari e la documentazione necessaria;

b) di eseguire le deliberazioni consiliari;

c) di sostituire il Consiglio direttivo in caso di urgenza, adottando i provvedimenti necessari, che entro tre mesi devono essere sottoposti al Consiglio stesso per la ratifica.

Segue l'attività dei laboratori, delle sezioni, sottosezioni e gruppi; esamina le proposte per lo sviluppo delle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, le richieste di finanziamento ed esprime in ciascun caso il proprio motivato parere da sottoporre al Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può inoltre delegare particolari attribuzioni alla Giunta esecutiva.

Art. 10.

Il presidente, nominato dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato ed il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, sarà scelto, su parere dal Consiglio direttivo dell'Istituto, tra i professori universitari di ruolo delle discipline fisiche o fra gli esperti delle discipline stesse.

Resta in carica per un periodo di tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

Può delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ai vice presidenti.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente più anziano di età.

Il presidente, su proposta del Consiglio direttivo, designa alla Commissione direttiva del Comitato nazionale della energia nucleare il direttore del Laboratorio nazionale di Frascati e provvede alla nomina dei direttori dei laboratori, delle sezioni, delle sottosezioni e dei gruppi dell'Istituto. Indice le riunioni del Consiglio direttivo e le presiede; indice e presiede le riunioni della Giunta esecutiva partecipando alle deliberazioni di entrambi i Collegi con voto determinante in caso di parità. Stipula le convenzioni e i contratti in nome e per conto dell'Istituto; assicura l'osservanza dei regolamenti dell'Istituto; lo rappresenta in giudizio e sovraintende ai laboratori, sezioni, sottosezioni e gruppi dell'Istituto.

Il presidente può delegare ai direttori dei laboratori, delle sezioni, sottosezioni e gruppi, nei limiti di lire sei milioni, la stipulazione di contratti, nell'ambito delle singole dotazioni e delle competenze territoriali e scientifiche.

Alla fine del proprio mandato presenta al Consiglio direttivo una relazione sul complesso delle attività di ricerca svolte dall'Istituto nazionale di fisica nucleare durante il triennio.

Art. 11.

La Giunta esecutiva è convocata dal presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di uno dei suoi membri.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria per discutere ed approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, per deliberare sulle iniziative scientifiche, sulla istituzione o soppressione di laboratori, sezioni, sottosezioni e gruppi dell'Istituto, nonchè per esprimere il proprio parere sulla relazione del presidente in merito all'attività svolta nel triennio.

Il Consiglio direttivo può inoltre essere convocato ogni qual volta il presidente ne ravvisi l'opportunità o a seguito di richiesta della Giunta esecutiva o su istanza di almeno un quinto dei membri del Consiglio stesso.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, su conforme deliberazione del Consiglio direttivo, nomina il direttore amministrativo dell'Istituto, il quale dura in carica quattro anni e può essere confermato fino al compimento del 65° anno di età.

Il « Regolamento per l'amministrazione ed il funzionamento interno dell'Istituto » di cui al successivo articolo 14 specificherà le mansioni e i compiti del direttore amministrativo.

Art. 13.

La revisione della gestione contabile dell'Istituto è affidata al Collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

I revisori provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione e il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettuano verifiche di cassa.

Art. 14.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio direttivo dovrà deliberare il « Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare » ed il « Regolamento per l'amministrazione ed il funzionamento interno dell'I.N.F.N. ». Tali regolamenti da emanarsi con l'osservanza della procedura prevista dal secondo comma dell'art. 17 della legge 11 agosto 1960, n. 933, sono sottoposti all'approvazione dei Ministri per la pubblica istruzione e per l'industria, il commercio e l'artigianato e del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro per il tesoro.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento per l'amministrazione e il funzionamento interno dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, per la gestione dell'Istituto si osservano le procedure relative ai beni e contratti previste dal titolo IV del regolamento per l'amministrazione ed il funzionamento interno del Comitato nazionale per l'energia nucleare, approvato con decreto ministeriale 31 ottobre 1963.

A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, e sino a quando non sarà emanato il regolamento del personale previsto dal primo comma del presente articolo, le eventuali delibere relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dovranno essere sottoposti all'approvazione dei Ministri vigilanti, sentito il Ministro per il tesoro.

Il personale che attualmente presta servizio alle dipendenze dell'I.N.F.N. in qualità di impiegato potrà essere inquadrato tra il personale dell'Istituto secondo i modi che saranno previsti nel regolamento del personale di cui al presente articolo.

Art. 15.

Il presidente ed i componenti degli Organi collegiali dell'I.N.F.N., previsti dall'art. 7 del presente decreto, rimarranno in carica fino alla scadenza dell'attuale mandato.

Art. 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Roma, addì 26 luglio 1967

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
RUBINACCI

(9326)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1967.

Autorizzazione alla Società per azioni Aurelio Mecozzi, con sede in Milano, ad ampliare il Magazzino generale esercitato in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti il decreto ministeriale 30 giugno 1927, con il quale la Società anonima Docks Milano venne autorizzata a continuare l'esercizio del Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere sito in Milano, via Delfico, 52;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1950, con il quale, a seguito del cambiamento della denominazione sociale, la predetta autorizzazione è stata confermata alla S.p.A. « Magazzini generali Aurelio Mecozzi », nuova denominazione della Società;

Vista l'istanza in data 20 aprile 1966, con la quale la S.p.A. Aurelio Mecozzi ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio Magazzino generale di via Delfico, 52, con un nuovo capannone e con uno spazio scoperto ad esso adiacente e recintato, da destinare al deposito di merci voluminose e pesanti allo stato estero;

Visti i documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Vista la deliberazione n. 534 del 1° giugno 1966, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Aurelio Mecozzi, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il Magazzino generale esercitato in Milano, via Delfico, 52, con un capannone della dimensione di ml. 11,00 × 47,80 e con uno spazio scoperto ad esso adiacente e recintato delle misure di ml. 11,00 × 54,60, meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo della istanza indicata nelle premesse del presente decreto.

In detto capannone e in detto spazio scoperto possono essere depositate merci estere ingombranti e di grande peso, sicuramente identificabili, quali autoveicoli, escavatori, macchine agricole, grossi tronchi di legno, con esclusione delle parti di ricambio e degli accessori per autoveicoli e per macchine in genere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel capannone e nell'area scoperta, oggetto dell'ampliamento, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1967

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(9191)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Vercelli ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di Vercelli, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine

di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Vercelli, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Vercelli e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Vercelli in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO

Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Biella

1) Borriana
2) Camburzano
3) Candelo
4) Cerrione
5) Donato
6) Gaglianico
7) Graglia
8) Magnano
9) Mongrando
10) Muzzano
11) Netro
12) Occhieppo Inferiore
13) Occhieppo Superiore
14) Pollone
15) Ponderano
16) Sala Biellese
17) Sandigliano
18) Torrazzo
19) Zubiena

Distretto d'imposte di Borgosesia

1) Borgosesia
2) Cellio
3) Postua
4) Quarona
5) Valduggia

Distretto d'imposte di Santhià

1) Carisio
2) Crova
3) Salasco
4) San Germano Vercellese
5) Santhià

Distretto d'imposte di Varallo

1) Breia

Distretto d'imposte di Vercelli

1) Balocco
2) Buronzo
3) Gifflenga
4) Roasio
5) Rovasenda
6) Villa del Bosco

COMUNI DEL II GRUPPO

Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Santhià

1) Alice Castello
2) Bianzè
3) Borgo d'Ale
4) Cigliano
5) Livorno Ferraris
6) Moncrivello
7) Saluggia
8) Tronzano Vercellese

Distretto d'imposte di Varallo

1) Alagna Valsesia
2) Balmuccia
3) Boccioleto
4) Campertogno
5) Carcoforo
6) Cervatto
7) Civiasco
8) Cravagliana
9) Fobello
10) Mollia
11) Pila
12) Piode
13) Rassa
14) Rima San Giuseppe
15) Rimasco
16) Rimella
17) Riva Valdobbia
18) Rossa
19) Sabbia
20) Scopa
21) Scopello
22) Varallo
23) Vocca

COMUNI DEL III GRUPPO

Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Borgosesia

1) Ailoche
2) Caprile
3) Coggiola
4) Crevacuore
5) Guardabosone
6) Portula
7) Pray
8) Serravalle Sesia
9) Sostegno

Distretto d'imposte di Cossato

1) Bioglio
2) Camandona
3) Casapinta
4) Crosa
5) Mezzana Mortigliengo
6) Mosso Santa Maria
7) Piatto
8) Pistolesa
9) Soprana
10) Strona
11) Trivero
12) Vallanzengo
13) Valle Mosso
14) Valle San Nicolao
15) Veglio

Distretto d'imposte di Trino

1) Costanzana
2) Crescentino
3) Fontanetto Po
4) Lamporo
5) Palazzolo Vercellese
6) Ronsecco
7) Tricerro
8) Trino

Distretto d'imposte di Vercelli

1) Desana
2) Pertengo
3) Rive

COMUNI DEL IV GRUPPO

Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Biella

1) Benna
2) Cavaglià
3) Dorzano
4) Massazza
5) Roppolo
6) Salussola
7) Verrone
8) Villanova Biellese
9) Viverone
10) Zimone

Distretto d'imposte di Cossato

1) Brusnengo
2) Castelletto Cervo
3) Cerreto Castello
4) Cossato
5) Curino
6) Lessona
7) Masserano
8) Mottalciata
9) Quaregna
10) Ternengo
11) Valdengo
12) Vigliano Biellese

Distretto d'imposte di Vercelli

1) Asigliano Vercellese
2) Borgo Vercelli
3) Caresana
4) Caresanablot
5) Lignana
6) Motta dei Conti
7) Olcenengo
8) Pezzana
9) Prarolo
10) Sali Vercellese
11) Stroppiana
12) Vercelli
13) Villata

COMUNI DEL V GRUPPO

Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di Biella

1) Andorno Micca
2) Biella
3) Callabiana
4) Campiglia Cervo
5) Miagliano
6) Pettinengo
7) Piedicavallo
8) Pralungo
9) Quittengo
10) Ronco Biellese
11) Rosazza
12) Sagliano Micca

13) San Paolo Cervo
14) Selve Marcone
15) Sordevolo
16) Tavigliano
17) Tollegno
18) Zumaglia

Distretto d'imposte di Vercelli

1) Albano Vercellese
2) Arborio
3) Casanova Elvo
4) Collobiano
5) Formigliana
6) Gattinara
7) Ghislarengo
8) Greggio
9) Lenta
10) Lozzolo
11) Oldenico
12) Quinto Vercellese
13) San Giacomo Vercellese
14) Villarboit

(9019)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.

Autorizzazione alla S.p.A. « Silos granari del Candiano » ad ampliare il proprio Magazzino generale esercitato in Ravenna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 29 maggio e 31 dicembre 1933, 1° luglio 1959, 22 gennaio 1963 e 22 febbraio 1966, con i quali la S.p.A. « Silos granari del Candiano », con sede in Ravenna, via Manfredi, 2, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Ravenna un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 2 agosto 1966, con la quale la Società predetta ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio Magazzino generale con un nuovo capannone a struttura metallica della capacità di 65.000 quintali — da adibire al deposito di cereali allo stato estero — previa parziale demolizione del fabbricato distinto con il n. 12 nella relativa planimetria unita alla stessa istanza;

Vista la deliberazione n. 445 del 5 settembre 1966 con cui la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della predetta istanza tra cui la dichiarazione dell'Ufficio del genio civile di Ravenna, in data 1° dicembre 1966, attestante che la costruzione di detto capannone ha avuto regolare esecuzione in base al progetto precedentemente approvato;

Considerato che la Società richiedente ha dichiarato di rinunciare alla istituzione di un ufficio doganale presso il Magazzino generale e di assumere a proprio carico le spese per il servizio doganale e per la vigilanza;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni « Silos granari del Candiano », con sede in Ravenna, via Manfredi n. 2 è autorizzata ad ampliare il Magazzino generale, esercitato in Ravenna con il nuovo capannone a struttura metallica delle dimensioni di ml. 80×20, meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza indicata nella premessa del presente decreto.

In detto capannone possono essere depositati cereali allo stato estero.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel capannone di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1967

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
PICARDI

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(9242)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 28 febbraio 1966, n. 1611, con la quale l'Amministrazione provinciale di Pavia ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Passo Penice-Brallo di Pregola » che si diparte, a nord, in località « Casa Piazza » alla strada statale n. 461 del Passo Penice ed alla strada provinciale per Romagnese, attraversa l'abitato di Pregola e raggiunge, al passo del Brallo, l'abitato di Brallo di Pregola dove si innesta alla strada provinciale « del Brallo » per Varzi dell'estesa di km. 10 + 500;

Visto il voto 16 maggio 1967, n. 764, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 lettera *d*) della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 è classificata provinciale la strada « Passo Penice-Brallo di Pregola » che si diparte, a nord, in località « Casa Piazza » alla strada statale n. 461 del Passo Penice ed alla strada provinciale per Romagnese, attraversa l'abitato di Pregola e raggiunge, al Passo del Brallo, l'abitato di Brallo di Pregola dove si innesta alla strada provinciale « del Brallo » per Varzi, dell'estesa di km. 10 + 500 in provincia di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 agosto 1967

Il Ministro: MANCINI

(8922)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società in accomandita semplice Fratelli Benelli G. F. & C. - Fabbrica Motocicli e Costruzioni Meccaniche, con sede in Pesaro (Pesaro e Urbino).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il dcreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'ENEL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 698982 del 28 dicembre 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa della Società in accomandita semplice Fratelli Benelli G. F. & C. - Fabbrica Motocicli e Costruzioni Meccaniche, con sede in Pesaro (Pesaro e Urbino), viale Mameli n. 22;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Ancona e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società in accomandita semplice Fratelli Benelli G. F. & C. - Fabbrica Motocicli e Costruzioni Meccaniche, con sede in Pesaro (Pesaro e Urbino), viale Mameli n. 22, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati indicati nell'elenco *A* allegato al presente decreto, destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta esercitate dall'impresa della Società in accomandita semplice Fratelli Benelli G. F. & C. - Fabbrica Motocicli e Costruzioni Meccaniche, con sede in Pesaro (Pesaro e Urbino), viale Mameli n. 22.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti dell'impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Pesaro e Urbino con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti dell'impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Pesaro e Urbino o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti dell'impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti dell'impresa debbono consegnare al rappresen-

tante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 30 agosto 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO *A*

Complessi di beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa della Società in accomandita semplice Fratelli Benelli G. F. & C. - Fabbrica Motocicli e Costruzioni Meccaniche, con sede in Pesaro (Pesaro e Urbino).

I — Impianti di produzione

Centrale idroelettrica S. Croce, sita in comune di Cagli (Pesaro e Urbino).

Potenza installata 79 KVA.

II. — Cabine elettriche

Cabina di trasformazione annessa alla centrale S. Croce in comune di Cagli.

N. 6 cabine di trasformazione site in comune di Cagli e nelle dipendenti frazioni di Secchiano, Pianello, Polea di Moria.

III. — Impianti di trasporto energia

Linea elettrica « dorsale » a 3 kV dal punto di presa ENEL di Cagli sino alla frazione di Pianello in detto Comune.

Linea elettrica a bassa tensione dalla « dorsale » alle frazioni di Massa, Pianello, Polea, Secchiano e Via Stratta in comune di Cagli e alla frazione di Moria facente parte dei comuni di Cagli e Cantiano (Pesaro e Urbino).

(9200)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Bosco Marengo (Alessandria).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che il comune di Bosco Marengo (Alessandria) non ha richiesto entro il termine stabilito dall'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Bosco Marengo (Alessandria), rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dall'impresa del comune di Bosco Marengo (Alessandria).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Alessandria con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti dell'impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Alessandria o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 30 agosto 1967

(9199) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Terre Vecchie, con sede in Ferrara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 14346-14924 in data 30 agosto 1967, sono state approvate - modifiche -, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, allo statuto del Consorzio di bonifica di Terre Vecchie, con sede in Ferrara, deliberate dal Consiglio dei delegati in data 30 maggio 1967.

(9241)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, la provincia di Napoli viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.450.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9295)

Autorizzazione al comune di Nulvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Nulvi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9272)

Autorizzazione al comune di Montefalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Montefalco (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.329.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9273)

Autorizzazione al comune di Neviano degli Arduini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Neviano degli Arduini (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.957.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9274)

Autorizzazione al comune di Perfugas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Perfugas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9289)

Autorizzazione al comune di Pontelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Pontelongo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.432.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9275)

Autorizzazione al comune di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Boscoreale (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.695.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9276)

Autorizzazione al comune di Campogalliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Campogalliano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.455.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9277)

Autorizzazione al comune di Bastiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Bastiglia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.543.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9278)

Autorizzazione al comune di Nurallao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Nurallao (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9279)

Autorizzazione al comune di Silanus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Silanus (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9280)

Autorizzazione al comune di Bono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Bono (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9281)

Autorizzazione al comune di Illorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Illorai (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9282)

Autorizzazione al comune di Chiaramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Chiaramonti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9283)

Autorizzazione al comune di Cargeghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Cargeghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9284)

Autorizzazione al comune di Calangianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Calangianus (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.100.000. per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9285)

Autorizzazione al comune di Vernole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Vernole (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.496.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9286)

Autorizzazione al comune di Palmariggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Palmariggi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.071.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9287)

Autorizzazione al comune di Trinità d'Agultu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Trinità d'Agultu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9288)

Autorizzazione al comune di Ossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Ossi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9290)

Autorizzazione al comune di Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Olbia (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9291)

Autorizzazione al comune di Carbonara di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Carbonara di Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 406.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9292)

Autorizzazione al comune di Potenza Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Potenza Picena (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 53.516.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9293)

Autorizzazione al comune di Vicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Vicchio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.908.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9294)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Nona estrazione per l'ammortamento del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste »

Si rende noto che il giorno 5 ottobre 1967, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la nona estrazione di una serie del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste », che sarà rimborsata a partire dal 1° gennaio 1968.

Il numero della serie sorteggiata verà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(9337)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170

Corso dei cambi del 7 settembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,84	622,79	622,85	622,755	622,75	—	622,78	622,775	622,80	622,80
$ Can.	578,28	578,50	578,40	578,40	578 —	—	578,50	578,40	578,15	578 —
Fr. Sv.	143,41	143,47	143,48	143,50	143,40	—	143,51	143,50	143,41	143,46
Kr. D.	89,77	89,78	89,75	89,75	89,70	—	89,74	89,75	89,77	89,77
Kr. N.	87,08	87,11	87,05	87,06	87 —	—	87,06	87,06	87,08	87,08
Kr. Sv.	120,73	120,70	120,68	120,79	120,70	—	120,70	120,79	120,75	120,75
Fol.	173,19	173,18	173,22	173,195	173 —	—	173,20	173,195	173,20	173,18
Fr. B.	12,54	12,549	12,5525	12,5475	12,545	—	12,5495	12,5475	12,55	12,55
Franco francese	126,97	126,96	126,94	126,94	126,90	—	126,945	126,94	126,96	126,94
Lst.	1734,63	1734,10	1733,80	1734 —	1733,75	—	1734,10	1734 —	1734,60	1734,25
Dm. occ.	155,70	155,60	155,60	155,61	155,60	—	155,60	155,61	155,69	155,64
Scell. Austr.	24,11	24,11	24,115	24,11875	24,10	—	24,1125	24,11875	24,11	24,115
Escudo Port.	21,64	21,63	21,63	21,655	21,60	—	21,63	21,655	21,65	21,65
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,41	10,4050	10,38	—	10,4075	10,4050	10,40	10,40

Media dei titoli del 7 settembre 1967

Rendita 5 % 1935	103,45
Redimibile 3,50 % 1934	100,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,225
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,275
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 settembre 1967

1 Dollaro USA	622,767
1 Dollaro canadese	578,45
1 Franco svizzero	143,505
1 Corona danese	89,745
1 Corona norvegese	87,06
1 Corona svedese	120,695
1 Fiorino olandese	173,197
1 Franco belga	12,548
1 Franco francese	126,942
1 Lira sterlina	1734,05
1 Marco germanico	155,605
1 Scellino austriaco	24,116
1 Escudo Port.	21,642
1 Peseta Sp.	10,406

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1967 (registro n. 32 Pubblica istruzione, foglio n. 2), è stato accolto, nei limiti di cui al parere 38/49/66 del Consiglio di Stato e salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, il ricorso straordinario prodotto il 20 aprile 1964 dal prof. Bonfanti Giuseppe avverso i provvedimenti 21 gennaio 1964 e 12 dicembre 1964 con i quali il provveditore agli studi di Caltanissetta aveva accolto il ricorso gerarchico del sig. Antonino Lanzalaco contro la nomina del ricorrente a supplente per l'insegnamento di disegno tecnico presso la Scuola media di Campofranco per l'anno scolastico 1963-1964.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1967 (registro n. 29 Pubblica istruzione, foglio n. 1), è stato dichiarato inammissibile per ciò che concerne il provvedimento di censura e rigettato per ciò che concerne la qualifica il ricorso straordinario prodotto in data 20 luglio 1966 dal prof. Calderazzo Domenico avverso le decisioni n. 23595 del 6 aprile 1965 e n. 59065 di pari data del provveditore agli studi di Milano aventi per oggetto rispettivamente: *a*) rigetto del provvedimento di « censura » emesso dal preside della Scuola media « L. Beltrami » in data 8 gennaio 1964 e 30 gennaio 1964; *b*) accoglimento parziale del ricorso avverso la qualifica di « insufficiente » attribuita dallo stesso preside in data 2 febbraio 1965.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1967 (registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 336), è stato accolto, nei limiti di cui al parere n. 882/65 del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario prodotto il 22 ottobre 1963 dalla prof.ssa Bua Elisa nata Camerino, per l'annullamento della nota 9 gennaio 1963 con la quale il Ministero della pubblica istruzione, nel disporre, in sede di ricostruzione della carriera, l'inquadramento della interessata nei R. S. T. di Trieste a decorrere dal 1° ottobre 1956, ha negato a quest'ultima il riconoscimento dell'anzianità maturata anteriormente all'inquadramento nel detto ruolo.

(9222)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1967, n. 5115, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1967, registro n. 13, foglio n. 212, è dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero dei lavori pubblici il 3 marzo 1966 — avanzato dal geometra di r. o. in soprannumero Russo Vittorio in ordine al denegato diritto a conseguire il trattamento di quiescenza, in quanto dopo l'intervento della legge 8 giugno 1966, n. 424, è venuto meno ogni interesse dell'impiegato a proseguire nel ricorso medesimo.

(9160)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 73 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4054/R in data 10 marzo 1967

N d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
1	*Jodotropina Anfera*, 5 fiale × 5 cc. tipo semplice	Angelini Francesco, via Flaminia, 111, Ancona	22-10-1953	8.151	15-12-1966
2	*Fabo Cal*, 10 fiale × 2 cc. tipo semplice, 10 fiale × 5 cc. tipo semplice, 10 fiale × 2 cc. tipo magnesiaco, 10 fiale × 5 cc. tipo magnesiaco, 5 fiale × 10 cc. tipo magnesiaco	FA.BO via Massarenti, 256, Bologna	31- 5-1948	1.374	29-12-1966
3	*Uromina*, 20 compresse da gr. 0,50	Farmac-Zabban, via Abbadia, 14, Bologna	28- 1-1956	10.797	31-12-1966
4	*Uromina-Citrica*, 20 comprese da gr. 0,50	Id.	5- 5-1956	10.797/A	31-12-1966
5	*Piraseptolo*, 5 supposte da gr. 1,5 per uso pediatrico	Lisapharma, via Licinio, 13, Erba (Como)	15-11-1954	7.018/A-1 lettera	26-10-1966
6	*Biuno Menarini* 5 fiale × 1 cc. da mg. 12	A. Menarini, via dei Sette Santi, 3, Firenze	20- 5-1958	440	31-12-1966
7	*Biuno Menarini*, 5 fiale × 1 cc. da mg. 30	Id.	20- 5-1958	440/1	31-12-1966
8	*Biuno Menarini*, 4 fiale × 1 cc. da mg. 50 . .	Id.	20- 5-1958	440/2	31-12-1966
9	*Metarsile* (*senza vitamine*), flac. da gr. 150 di scir. tipo sempl., flac scir. da gr. 150 tipo jodato, 10 fiale × 1 cc. tipo semplice. 10 fiale × 1 cc. tipo jodato	Id.	29- 7-1950	3.758	31-12-1966
10	*Nalcopa* 6 supposte da gr. 1 uso pediatrico, 6 supposte da gr. 2 per adulti	Id.	17-10-1959	7.982/A	31-12-1966
11	*Arcofac*, flacone sciroppo × cc. 360	Armour Pharmaceutical Company di Chicago (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Armour Erba Farmaceutici, via Benigno Crespi, 24, Milano	27- 7-1960	17.576	30- 4-1966
12	*Tetrafos vitaminico*, 30 compresse	A. Malizia S.p.A., via Giacosa, 31, Milano	18- 1-1951	2.360/A	29-12-1966
13	*Paraxin*, 15 compresse	Boehringer (già della ditta C.F. Boehringer & Soehne GmbH Mannhein - Waldhof-Germania), via S. Uguzzone, 5, Milano	29- 4-1952	6.274	24-12-1966
14	*Cebion*, 3 fiale × 5 cc. da gr. 0,5 tipo forte	Bracco Ind. Chimica, via E. Folli, 50, Milano	5- 5-1958	3.366/C	2- 3-1962
15	*Cebion*, 3 fiale × 5 cc. da gr. 1 tipo fortissimo . .	Id.	5- 5-1958	3.366/G	2- 3-1962
16	*Privina*, flac. × 10 cc. di soluz. al 5% di cibazol	Ciba - Industria Chimica, via Oropa, 4, Milano	11-12-1950	6/A	30-11-1966
17	*Digipuratum*, 12 compresse, 6 supposte, 6 fiale × 1,1 cc. flac. gocce da gr. 10	Knoll & C. di Liestal (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Knoll Prodotti Farmaceutici, via Soperga, 37, Milano	29- 8-1953	8.047	31-12-1966
18	*Virormolo*, 4 fiale × 1 cc., da mg. 10, 2 fiale × 1 cc. da mg. 25, flac. gocce × 10 cc. da mg. 50 per uso esterno, 10 compresse da mg. 5	Ist. Sierot. Mil. S. Belfanti, via Darwin, 20, Milano	5- 6-1943	31	9-12-1966
19	*Ibizina*, 6 fiale × 3 cc.	Istituto Biochimico Italiano, via Brembo, 65, Milano	24- 1-1956	10.751	19-12-1966
20	*Ibizina*, 50 compresse da mg 200	Id.	24- 1-1956	10.751/A	19-12-1966
21	*Ibiclor*, 60 compresse da gr. 25, tubo da gr. 20 di polvere	Id.	27- 9-1949	2.440	19-12-1966
22	*Milar Ibi*, 20 compresse da mg. 6	Id.	6- 5-1960	16.871	19-12-1966
23	*Milar Ibi*, 20 compresse da mg. 12	Id.	6- 5-1960	16.871/1	19-12-1966

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
24	*Pillole della Certosa*, 40 pillole da gr. 0,30	La. Farm. Mediolanum, via Boccaccio, 35, Milano	4- 6-1957	12.491	8-10-1966
25	*Saliamid*, 25 e 50 compresse	Miba, via Novara, 3, Milano	3- 8-1951	5.158	30-12-1966
26	*Disocol*, 10 fiale × 5 cc., 6 fiale × 10 cc., flac. da gr. 160 di soluz per uso orale, 20 compresse	Offiter, corso Buenos Ayres, 59, Milano	23- 7-1946 lettera 7- 8-1946	477	21-11-1966
27	*Cuprovalina*, tubetto da gr. 15 di polvere	Id.	20- 3-1950	3.088	21-11-1966
28	*Ambozim Perorale* (categ.), 16 compresse . .	Ormonoterapia Richter, via Chioggia, 2, Milano	27- 7-1960	14.058/A	15-12-1966
29	*Anzolan*, 20 compresse da mg. 5	Id.	3-11-1958	14.349	15-12-1966
30	*Cortigen* (categ. soluz. oleosa), 6 fiale da 1 cc. × 8 U.I., 3 fiale da 1 cc. × 20 U.I.	Id.	27- 3-1950	61/A	15-12-1966
31	*Epifisan*, 6 fiale × 1 ml.	Id.	24-10-1950	4.085	15-12-1966
32	*Epifisan*, 25 compresse	Id.	24-10-1950	4.085/B	15-12-1966
33	*Esacortid*, 10 compresse da mg. 0,5	Id.	5- 9-1959	15.617	15-12-1966
34	*Esacortid*, 10 compresse da mg. 0,75	Id.	5- 9-1959	15.617/1	15-12-1966
35	*Matronal*, 10 e 20 compresse da mg. 5 . .	Id.	7-11-1958	14.429	15-12-1966
36	*Nutrantin liofilizzato*, 5 ampolle liof. da 200 U. R. Evans + 5 fiale di solvente	Id.	6- 6-1956	11.222	15-12-1966
37	*Pehrepar* (iniett.), flaconcino × 5 ml. tipo urto	Id.	20- 9-1950	3.880	15-12-1966
38	*Pituantin liofilizzato* (categ.), 5 ampolle liof. da 60 U. R. + 5 fiale di solv.	Id.	24- 9-1951	3.989/A	15-12-1966
39	*Postipofisan liofilizzato*, 2 ampolle liof. × 5 U.I. + 2 fiale di solv. 2 ampolle liof. × 10 U.I. + 2 fiale di solvente	Id.	21- 3-1951	3.026/A	15-12-1966
40	*Progulin-E* (categ.), 3 fiale × 1 ml.	Id.	10-12-1953	7.736/A	15-12-1966
41	*Rodilen*, 10 e 20 compresse da mg. 5	Id.	30-10-1958	14.375	15-12-1966
42	*Timo forte*, 6 fiale × 2 ml.	Id.	18- 5-1951	4.883	15-12-1966
43	*Coni dentali SPA*, 25 coni	SPA Società Prodotti Antibiotici, via Biella, 8, Milano	23-11-1950	4.207	1-12-1965
44	*Corbevit*, 3 fiale × 3 cc.	Prod. Farm. Zenit, via Ampére, 33, Milano	21- 4-1950	1.058	30-12-1966
45	*Lenidermina*, tubo da gr. 20 di unguento	Lab. Prodotti Dottori Parrella, vico Stretto ai Miracoli, 13, Napoli	9- 4-1945	110/*bis*	12-12-1966
46	*Cura Betlemme*, 20 cachets, flac. liquido per massaggi da gr. 200, cerotto da gr. 180	Farmacia S. Giusto di E. Zilli, Prato della Valle, 12/II, Padova	12- 3-1951	4.603	10-12-1966
47	*Pillole purgative Zilli*, 50 pillole	Id.	27-12-1951	5.735	10-12-1966
48	*Biofilla*, flac. gocce × gr. 15, 10 fiale × 1 ml., 40 discoidi	Prof. Dott. A. Antolini Frugoni, via Giulia, 248, Roma	1- 8-1945	164	22-12-1966
49	*Dermolysina boro piombica* (categ.), tubo pomata da gr. 50	Lab. Italiano Dermolysine, viale Gottardo, 77, Roma	21- 3-1958	394	20-12-1966
50	*Dermoslysina-cloramina T* (antisettica), tubo pomata da gr. 50	Id.	24- 3-1958	390	20-12-1966
51	*Ergarsan*, 10 fiale × 2 cc. flac. gocce × 15 cc. . .	Fabbrica Romana Prod. Chimici, via Carlo Fea, 9, Roma	26- 5-1954	8.975	20- 1-1966
52	*Ergasan-B*-12, flac. sciroppo da gr. 150	Id.	29- 5-1957	8.975/A	20- 1-1966
53	*Stablin*, 50 compresse	Id.	14- 4-1959	14.974	20- 1-1966
54	*Stablin-reserpina* (categ.), flac. gocce da 50 cc. . .	Id.	13- 6-1960	14.974/A	20- 1-1966
55	*Teobenzile, flac.* gocce da gr. 25	Id.	8- 7-1957	12.728	20- 1-1966
56	*Vidermolo*, tubo pomata da gr. 60	Id.	3- 6-1954	9.005	20- 1-1966
57	*Angorlisin*, 20 compresse	Farmamerica S.p.A., via Timavo, 5, Roma	9- 2-1960	16.588	19-12-1966
58	*Angorlisin*, 20 confetti con Ethaverine	Id.	29- 9-1960	16.588/A	19-12-1966
59	*Ascorbutina* (iniettabile), 5 fiale × 5 cc. da mg. 500	Id.	24- 2-1961	8.234/1	19-12-1966
60	*Canfospart*, flac. gocce × gr. 15 tipo semplice .	Id.	17-12-1960	2.477/A	19- 1-1966
61	*Canfospart*, flac. gocce × gr. 15 con valeriana . .	Id.	17-12-1960	2.477/D	19- 1-1966
62	*Hepatis ormon*, 10 fiale × 1 cc. tipo sempl. . .	Id.	24-11-1960	887	19- 1-1966
63	*Hepatis ormon*, 10 fiale × 2 cc. tipo sempl. .	Id.	24-11-1960	887/1	19-12-1966
64	*Hepatis ormon* (categ. iniett.), flac. da 20 cc. a tappo perfor.	Id.	24-11-1960	887/A	19-12-1966

N d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
65	*Sedospasmina*, 20 compresse	Farmamerica S.p.A., via Timavo, 5, Roma	18-10-1960	971	19-12-1966
66	*Sanabronc*, flac. da gr. 160 di scir. tipo sempl.	Id.	8-11-1960	40	6-12-1966
67	*Sanabronc*, flac. da gr. 160 di scir. con efedrina	Id.	8-11-1960	40/A	6-12-1966
68	*Ditiamin B12*, 5, 6 e 10 fiale × 2 cc. da mcg. 500 di Vit. B12	Ist. Naz.le Chimico Biologico, via Prenestina, 62, Roma	25-10-1961	14.053	22-12-1966
69	*Eluton*, 6 fiale × 2 cc. tipo normale	Id.	1- 7-1953	1.851	22-12-1966
70	*Idrovit*, 5 fiale × 2 cc. tipo forte	Id.	1- 4-1958	13.670/I	22-12-1966
71	*Reseflux*, 20 compresse	Id.	24- 8-1962	19.958	22-12-1966
72	*Testeron Chibi* (semplice), 2 fiale × 2 cc. da mg. 5, 2 supposte da mg. 10, 2 supposte da mg. 25, 2 supposte da mg. 5	Id.	3-10-1950	3.973	22-12-1966
73	*Testeron F Chibi* (categ.), 3 fiale × 2 cc. da mg. 2, 5 fiale × 2 cc. da mg. 5, 5 supposte da mg. 5, 5 supposte da mg. 10, 3 supposte da mg. 25	Id.	31- 1-1953	3.973/B	22-12-1966
74	*Testocalcio*, 3,5 e 6 fiale × 10 cc.	Id.	13-11-1953	8.331	22-12-1966
75	*Linosex*, 100 compresse	Sintbio-Farma, via Salustiana, 15, Roma	13- 1-1960	16.611	12-12-1966
76	*Angiofen*, 20 e 40 compresse da gr. 0,30	Tiber, via Prenestina, 707, Roma	12- 5-1960 13- 1-1961	16.285/A	2- 5-1966
77	*Promagren*, 50 compresse da gr. 0,30	Id.	21- 9-1960 19- 5-1961	17.754	1-10-1964
78	*Pulmotiber*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	6- 5-1961	18.904	2- 5-1966
79	*Normocoster* (categ.), 5 supposte da gr. 1,8	A. Costantino & C., Favria Canavese (Torino)	22- 2-1958	13.575/A	10- 1-1967
80	*Later B12* (iniett.), 2 e 5 fiale liof. × 3 cc. da mcg. 500 + 2 e 5 fiale solv	Un. Chim. Med. Difme, via Sabaudia, 20, Grugliasco (Torino)	20-10-1960	17.257	31-12-1966
81	*Later B12* (iniett.), 5 fiale liof. da mcg. 1000 con annessa fiale solv	Id.	10- 2-1961	17.257/I	31-12-1966
82	*Reumartrina*, tubo unguento da gr. 40, 8 fiale × 5 cc. tipo semplice, 8 fiale × 5 cc. tipo solforata, 6 fiale × 5 cc. con vit. B1	Id.	13- 6-1951 lettera 14- 6-1954	5.019	20-12-1966
83	*Liocianina*, 5 fiale liof. da 500 mcg. + 5 fiale da 2 ml. di solvente	Farmac. Geymonat, Torre Pellice (Torino), via Filatoio, 12	7- 3-1961	17.259	7-12-1966
84	*Abexina*, flac. sciroppo da 75 cc.	Russi & C., strada Mongreno, 71, Torino	6-12-1950	4.271	30-12-1966
85	*Amiostasina*, 10 fiale × 1 cc. di 1° grado, 10 fiale × 1 cc. di 2° grado, 10 fiale × 1 cc. di 3° grado	Id.	27- 2-1950	2.997	30-12-1966
86	*Betaneurin*, 3 fiale × 1 cc. da gr. 0,005, 3 fiale × 1 cc. da gr. 0,025 tipo forte, 3 e 15 fiale × 2 cc. da gr. 0,100 tipo extra forte, 20 compresse tipo normale	Id.	10- 6-1950 19- 6-1961	728	30-12-1966
87	*Betaneurin*, 10 compresse tipo forte	Id.	10- 6-1950	728/A	30-12-1966
88	*Biolac epatico*, 6 flacon. × 5 cc. + 6 flaconc. × 3 cc.	Id.	4- 5-1964	2.720	30-12-1966
89	*Bioalina balsamica*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	28- 6-1950	3.570	30-12-1966
90	*Biolac - Fermenti lattici vivi normali per adulti*, flac. da 3 cc.	Id.	28- 4-1964	15.376	30-12-1966
91	*Cachet antinevralgico*, 1 cachet	Id.	18- 1-1949	1.691	30-12-1966
92	*Digicoside*, 6 e 10 fiale × 1 cc.	Id.	13- 3-1961	18.474	30-12-1966
93	*Dublin*, 12 compresse	Id.	7- 3-1961	18.223	30-12-1966
94	*Febutazina*, 20 compresse	Id.	17-12-1960	16.516	30-12-1966
95	*Flamisul*, 10 e 20 compresse da g. 0,50	Id.	10- 2-1961	18.497	30-12-1966
96	*Flebocalcio 48*, 10 fiale × 2,5 cc. + 10 fiale da 1 cc., 10 fiale × 5 cc. + 10 fiale da 1 cc., 5 fiale × 10 cc. + 5 fiale da 1 cc.	Id.	25- 1-1952	2.585	30-12-1966
97	*Fosfokola*, flac. gr. 100 granulare	Id.	15- 7-1950	3.649	30-12-1966
98	*Glicirretina*, tubo pomata da gr. 5	Id.	13- 1-1964	12.706	30-12-1966
99	*Ipoglin*, 30 compresse da gr. 0,50	Id.	24- 1-1957	12.181	30-12-1966
100	*Isomerina*, 50 compresse da mg. 50	Id.	10- 9-1952	6.744	30-12-1966
101	*Manganocolina* (semplice), 30 compresse	Id.	25- 1-1952	3.744	30-12-1966
102	*Manganocolina* (categ. con papaverina), 6 supposte	Id.	2- 4-1953	3.744/A	30-12-1966

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
103	*Monobiotina* (iniett.), 1 flaconc. da 500 U.I. + 1 fiale da 3 cc. di solvente	Russi & C., strada Mongreno, 71, Torino	2-10-1956	11.638	30-12-1966
104	*Monobiotina* (iniett.), 1 flaconc. da 1.000.000 U.I. + 1 fiala solv. da 4 cc.	Id.	20- 8-1959	11.638/1	30-12-1966
105	*Monobiotina anallergica* (iniett.), flac. da 500.000 U.I. + fiala solv. da 4 cc.	Id.	2- 1-1959	14.616	30-12-1966
106	*Nicosyl*, 25 compresse, 10 fiale × 2 cc.	Id.	17- 5-1948	1.324	30-12-1966
107	*Nicosylamide*, 10 fiale × 2 cc., 10 compresse .	Id.	27- 6-1952	1.326	30-12-1966
108	*Ortonevrol*, 10 fiale × 1 cc., flac. sciroppo da gr. 175	Id.	10-11-1951	5.550	30-12-1966
109	*Oscalcio*, flac. sciroppo da gr. 200	Id.	5- 5-1951	4.791	30-12-1966
110	*Osteovit (in olio)*, flac. gocce × 10 cc.	Id.	15- 4-1947	677	30-12-1966
111	*Osteovit*, 2 fiale × 2 cc. da 300.000 U.I.	Id.	1- 6-1955 24- 3-1960	677/1	30-12-1966
112	*Osteovit (in alcool)*, 1 fiala × 5 cc. da 600.000 U.I.	Id.	19- 5-1949	677/A	30-12-1966
113	*Ottedrina antiallergica*, flac. gocce × 10 cc.	Id.	13- 9-1952	7.051	30-12-1966
114	*Pipercillin* (iniett.), flac. 500.000 U.I. + fiala solvente × 2 cc.	Id.	14-11-1959	16.375	30-12-1966
115	*Pipercillin* (iniett.), flac. da 1.000.000 U.I. + fiala solvente × 4 cc.	Id.	14-11-1959	16.375/1	30-12-1966
116	*Resociclina* (iniett.), flaconc. da mg. 100 .	Id.	23-10-1959	16.081	30-12-1966
117	*Resolutin C*, 3 fiale × 2 cc. (1 di 1° grado, 1 di 2° grado e 1 di 3° grado) con annesse fiale × 2 cc. da gr. 0,10, 1 fiala × 2 cc. di 1° grado con annessa 1 fiala × 2 cc. × gr. 0,10	Id.	23- 5-1949	1.870	30-12-1966
118	*Rupasil sodico*, 100 compresse da gr. 0,50 . . .	Id.	29- 5-1950	3.445	30-12-1966
119	*Spiricillina*, 2 supposte da gr. 2 × 300.000 U.I. .	Id.	14- 6-1954 lett.	7.607	30-12-1966
120	*Stafiloxil S*, pomata antisettica cicatrizzante, tubo da gr. 30	Id.	30- 5-1947 let	2.290	30-12-1966
121	*Asmanor*, 10 compresse sublinguali, 6 fiale × 1 cc. flac. × 17 cc. aerosol di 1° grado, flac. × 17 cc. aerosol di 3° grado, flac. × 17 cc. aerosol di 4° grado, flacl. × 17 cc. aerosol di 2° grado	Lab. Chim. Farm. Tullio Bosio, corso Palestro, 4/*bis* Torino	5- 5-1952	6.323	1-12-1966
122	*Strofantene Bosio*, 6 fiale × 1 cc. . . .	Id.	15- 1-1951	4.384	1-12-1966
123	*Strofantene Bosio*, 20 compresse	Id.	15- 4-1954	4.384/A	1-12-1966

(5340)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Vista la domanda di data 14 aprile 1967 presentata dal sig. Falkneller Manfred per la riduzione del cognome nella forma italiana di Facchinelli;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Considerato che la domanda del sig. Falkneller Manfred è stata affissa per la durata di un mese all'albo del comune di Bolzano e all'albo del Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige Ufficio del Vice Commissario senza che siano state presentate opposizioni;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Al sig. Falkneller Manfred, nato ad Innsbruck il 28 marzo 1941, residente a Bolzano, via Druso n. 69, viene accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Facchinelli.

Con il presente decreto viene ridotto nella forma italiana il cognome anche alla moglie del predetto signora Benedetto Doris Giuditta, nata a Merano il 15 settembre 1945;

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatili dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 21 agosto 1967

Il Vice Commissario del Governo: MASCI

(9167)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a ventitre posti di vice direttore aggiunto in prova (ex coeff. 229) - ruolo amministrativo - carriera direttiva - dell'Amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e 18 marzo 1958, n. 228;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, e 24 gennaio 1962, n. 46;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Considerato il fabbisogno del personale del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, in relazione alle esigenze di servizio, alle vacanze esistenti nel ruolo organico ed a quelle che si verificheranno nel ruolo stesso nel prossimo semestre per collocamenti a riposo (art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventitre posti di vice direttore aggiunto in prova (ex coeff. 229) nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

Dei predetti posti due sono riservati a favore degli aspiranti muniti di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie.

I posti riservati che non venissero coperti dagli aspiranti predetti, saranno conferiti agli altri aspiranti risultati idonei.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente ovvero del diploma di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali della carriera di concetto che non siano in possesso del titolo di studio di cui sopra, purchè rivestono qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche e di statura non inferiore a mt. 1,60;

g) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso un pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli Istituti di pena, ufficio I, entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto. Gli impiegati delle carriere di concetto dovranno dichiarare, oltre il titolo di studio posseduto, anche la qualifica e l'Amministrazione presso la quale prestano servizio;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti ed imperfezioni fisiche ed avere statura non inferiore a mt. 1,60;

8) di non avere riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La dichiarazione di cui al n. 6) del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di cinque anni, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di

persecuzione razziale. Agli effetti del limite di età non viene computato, inoltre, per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, per il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

e) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

f) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per il personale licenziato dagli Enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

g) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e degli operai di ruolo dello Stato; nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizo a domanda o di autorità, in applicazione ai decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì da tale limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 4, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, Ufficio I entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69 *ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano quando essi contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per i fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratte per cause di servizio;

l) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f*) e *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la loro qualità;

m) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

n) coloro che appartengono ad una delle categorie dei profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

p) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta bollata, con la indicazione dei giudizi complessivi e delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

r) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita almeno da sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, Ufficio I,

nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2 lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto 18 anni di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato su carta bollata dal segretario della Procura della Repubblica competente. *Tale documento non può essere sostituito con il* certificato penale;

6) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a mt. 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra e assimilati, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente tra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo e non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente su carta bollata se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco su carta bollata e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva su carta bollata e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla list di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3 (certificato di *cittadinanza italiana*), 4 (*certificato di godimento dei diritti* politici), ˉ (certificato generale del casellario giudiziale) e 6 (certificato medico), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti di cui al numero 7 del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria i quali appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;
2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, lett. *a*);
3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 6;
4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, *la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano e la* statura;
5) la dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento di documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte avranno per oggetto:

1) diritto e procedura penale;

2) dottrina giuridica e sociale dell'esecuzione penale, nascita, svolgimento ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli istituti di prevenzione e pena;

3) diritto civile;

4) diritto amministrativo.

La prova orale avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) diritto costituzionale;

2) statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria;

3) antropologia criminale;

4) legge e regolamento di pubblica sicurezza;

5) ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

6) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

7) legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

8) legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

9) testo unico delle leggi sanitarie;

10) legislazione sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

11) legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale dei minorenni.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà fatta la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato in quella orale.

Gli esami scritti del concorso si svolgeranno in Roma, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta bollata, con la firma dell'aspirante apposta su di essa ed autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza;

2) carta d'identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale, se il candidato appartiene al personale dei ruoli organici o al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 2 agosto 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1967
Registro n. 23 *Grazia e giustizia, foglio n.* 225

ALLEGATO

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena Ufficio I. — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . (provincia di .) in via
chiede di essere ammesso al concorso per esami e ventitre posti di vice direttore aggiunto in prova (ex coefficiente 229) nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 2 agosto 1967.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . il giorno
e che, avendo superato il 32° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1) .;

b) è in possesso del seguente titolo di studio . .
conseguito presso nell'anno . .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ;
oppure (2) .;

e) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente (3) .;

f) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche ed ha statura di mt. oppure (4) .;

g) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (5) .;

h) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a: .;

l) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (6) . . . . . .

Data . . . .

Firma (7) . . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 4 del bando di concorso che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età di anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Nei casi che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(4) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto; i mutilati ed invalidi di guerra e assimilati dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(8993)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1966, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale (registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1966, registro n. 24 Difesa aeronautica, foglio n. 88);

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale:

Presidente:

generale di brigata aerea in s.p.e. Falcone Guglielmo.

Membri:

colonnello dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale in s.p.e. Notarangelo Vincenzo;

ten. colonnello dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale in s.p.e. Caneschi Alberto;

ten. colonnello dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale in s.p.e. Travaini Mario;

maggiore dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale in s.p.e. Banino Franco.

Segretario:

consigliere di 1ª classe dott. Ugento Franco.

A ciascuno dei componenti la suddetta Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1967
Registro n. 86 *Difesa, foglio n.* 383

(9206)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4060 del 20 luglio 1966, con il quale veniva bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario del Consorzio di Grottaminarda-Bonito-Melito Irpino e di Greci-Savignano Irpino-Montaguto;

Visti gli atti del concorso e riscontrata la loro validità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei del concorso a posti di ufficiale sanitario di cui in narrativa:

1. De Pietro Osvaldo . . . . . . punti 150,025
2. Spinazzola Aldo Giuseppe . . . . » 140,112

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Avellino, addì 1° settembre 1967

Il medico provinciale: TANAS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4060 del 20 luglio 1966, con il quale veniva bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario del Consorzio di Grottaminarda-Bonito-Melito Irpino e di Greci Savignano Irpino-Montaguto;

Visto il decreto pari numero e data con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati idonei del concorso di cui innanzi;

Visto l'ordine di preferenza con il quale i candidati hanno indicate le sedi per le quali intendevano concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai candidati idonei del concorso di cui in narrativa viene assegnato il Consorzio sanitario indicato a fianco di ciascuno di essi:

1) De Pietro Osvaldo: Consorzio di Grottaminarda-Bonito-Melito Irpino;

2) Spinazzola Giuseppe Aldo: Consorzio di Greci-Savignano Irpino-Montaguto.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio entro il 15 settembre 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Avellino, addì 1° settembre 1967

(9364) *Il medico provinciale*: TANAS

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo direttore del foro boario di Forlì.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/424 in data 30 gennaio 1967, con cui venne bandito il concorso al posto di veterinario comunale capo direttore del foro boario di Forlì;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concòrso medesimo;

Viste le note n. 300/IX.Sez.2.II.32.C/501 del Ministero della sanità in data 15 luglio 1967 e n. 1182 in data 15 marzo 1967 della prefettura di Forlì;

Viste le designazioni effettuate dal Comune interessato, nonchè dall'Ordine dei veterinari rispettivamente con note n. 6065 del 13 marzo 1967 e n. 71 del 15 febbraio 1967;

Visto l'art. 63 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo direttore del foro boario del comune di Forlì, è costituita come appresso:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Saba dott. Bruno, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Schirinzi dott. Nicola, vice prefetto vicario di Forlì;

Montroni prof. Luigi, docente di ruolo di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Bologna;

Bianchi prof. Carlo M., docente di ruolo di medicina veterinaria legale dell'Università di Milano;

Silvestris dott. Salvatore, veterinario capo del comune di Bari.

Segretario:

Grimaldi dott. Nicola, consigliere di 2ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del proprio decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le prove di esame si svolgeranno presso il foro boario del comune di Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Forlì e dell'Ufficio veterinario provinciale di Forlì, nonchè a quello del Comune interessato.

Forlì, addì 26 agosto 1967

(9195) *Il veterinario provinciale*: SANCHINI

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1967, n. **13.**

Istituzione di una cattedra convenzionata di anatomia chirurgica e corso di operazioni presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 24 *agosto* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari una convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia per l'insegnamento di anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Art. 2.

La convenzione, che avrà la durata di anni venti e si intenderà prorogata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza, dovrà prevedere le forme di collaborazione da realizzare con l'Amministrazione regionale nel settore della cattedra convenzionata.

Art. 3.

La spesa per il posto di ruolo di cui al precedente art. 1 sarà determinata in sede di convenzione sulla base del costo medio delle cattedre universitarie indicato dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale spesa sarà costantemente aggiornata sulla base delle modificazioni che dovessero essere apportate al trattamento economico dei professori universitari di ruolo, sulla base delle comunicazioni del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

La spesa per l'attuazione della presente legge fa carico al capitolo 13426 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 6.000.000 dal capitolo 17130 dello stesso stato di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 agosto 1967

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1967, n. **14.**

Istituzione di una cattedra convenzionata di puericultura presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 24 *agosto* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione dell'Università degli studi di Sassari una convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia per l'insegnamento di puericultura.

Art. 2.

La convenzione, che avrà la durata di anni venti e si intenderà prorogata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza, dovrà prevedere le forme di collaborazione da realizzare con l'Amministrazione regionale nel settore della cattedra convenzionata.

Art. 3.

La spesa per il posto di ruolo di cui al precedente art. 1 sarà determinata in sede di convenzione sulla base del costo medio delle cattedre universitarie indicato dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale spesa sarà costantemente aggiornata in relazione alle modificazioni che dovessero essere apportate al trattamento economico dei professori universitari di ruolo, sulla base delle comunicazioni del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

La spesa per l'attuazione della presente legge fa carico al capitolo 13426 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967 e ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 6.000.000 dal capitolo 17130 dello stesso stato di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 agosto 1967

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1967, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, concernente il Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 24 *agosto* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Ad integrazione delle provvidenze disposte dallo Stato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di agricoltori e allevatori, ivi compresi gli affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, colpiti da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche, contributi in conto capitale:

a) nella spesa necessaria per il ripristino della coltivabilità dei terreni e per il ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;

b) nelle spese necessarie per la ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, per la riparazione e costruzione di muri di sostegno, strade poderali, canali di scolo, opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate;

c) nelle spese necessarie per l'acquisto di sementi da impiegarsi nell'annata agraria successiva a quella nella quale si è verificata la calamità;

d) nelle spese necessarie alla ricostituzione delle scorte vive;

e) nelle spese necessarie alla ricostituzione delle scorte morte;

f) nelle spese necessarie per la ricostituzione della efficienza operativa dell'azienda.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) sono concessi nella misura massima dell'80, del 65 e del 50 per cento, a seconda trattisi di piccole, medie o grandi aziende.

I contributi sono concessi sempre nella misura dell'80 per cento quando i beneficiari sono coltivatori od allevatori diretti, singoli o associati.

I contributi di cui alle lettere *d*) ed *e*) sono concessi nella misura massima del 50 per cento.

I contributi di cui alla lettera *f*) non possono superare il 30 per cento. I contributi di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*) possono essere concessi solo quando la produzione lorda vendibile abbia subito una perdita non inferiore al 40 per cento.

I contributi di cui alla lettera *d*) possono essere concessi solo quando l'allevatore abbia subito una perdita del capitale bestiame non inferiore al 30 per cento ».

Art. 2.

L'art. 5 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3 è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione regionale ha la facoltà di disporre, sulle disponibilità del Fondo di cui al precedente art. 2 per somme non superiori di volta in volta ad un miliardo di lire, anticipazioni agli istituti esercenti il credito agrario per la concessione di prestiti di esercizio a coltivatori diretti singoli o riuniti in cooperative, che abbiano subito una perdita della produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento, e ad allevatori diretti, singoli o riuniti in cooperative, che abbiano subito una perdita della produzione lorda vendibile totale non inferiore al 30 per cento.

Ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, i prestiti sono concessi limitatamente alle necessità della conduzione aziendale dell'annata agraria in corso e di quella successiva.

Ciascun coltivatore diretto od allevatore diretto non può ottenere prestiti superiori alle lire 500.000. Tali prestiti sono concessi, indipendentemente dalla delimitazione territoriale prevista dal precedente art. 2, ogni qualvolta si verifichi l'evento calamitoso, accertato dai competenti organi tecnici ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 agosto 1967

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1967, n. 16.

Riduzione dei canoni di affitto dei pascoli per l'annata agraria 1966-67 in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 24 *agosto* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel territorio della Sardegna i canoni di affitto, comunque figurati e stabiliti, dei terreni adibiti a pascolo di proprietà di privati, di Enti pubblici e di Comuni, sono ridotti del 30 per cento per l'annata agraria 1966-67.

Art. 2.

La riduzione di cui al precedente articolo non si applica o si applica in misura proporzionalmente inferiore quando, per accordi diretti, il canone sia stato già ridotto.

Art. 3.

Qualora il canone di affitto sia stato già versato, l'affittuario potrà ripetere la differenza tra l'ammontare corrisposto e quello dovuto ai sensi degli articoli precedenti, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 agosto 1967

DEL RIO

(9227)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.